

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica dell'11 dicembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007 e del 22 settembre 2008¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Convenzione sull'adeguamento dei salari 2009
del 14 ottobre 2008

Art. 1 In generale

Art. 2 Adeguamento salariale

Art. 3 Adeguamento dell'indennità per il pranzo (art. 60 CNM)

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

11 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 1998 4945, 1999 3122, 2003 6070, 2004 2565, 2005 2229 2097, 2006 833, 2007 6069, 2008 7009

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

